

Statuto

Allegato «B» del n. 8107/1122 di repertorio modificato in: Repertorio n. 64175 - Raccolta n. 16207

Societa' Italiana di Oftalmologia Legale (Sociale, Preventiva ed Ergonomica)

STATUTO

Art. 1 - E' costituita ai sensi dell'art. 36 e ss. C.C. un'Associazione denominata: «Societa' Italiana di Oftalmologia Legale (SIOL)» tra oculisti, medici legali, giuristi e quanti altri abbiano interessi culturali ed operativi nel campo. Essa e' retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - L'associazione ha sede legale nel luogo indicato dal Presidente pro tempore; in mancanza di tale indicazione resa nota ai terzi con mezzi idonei questi potranno considerare la sede dell'associazione corrispondente alla residenza del Presidente. Il domicilio degli associati e' ad ogni effetto presso la sede sociale.

Art. 3 - La durata dell'associazione e' stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), e potra' essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Art. 4 - L'Associazione e' apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. L'Associazione finalizza la propria attivita' a promuovere e tutelare la cultura medico-legale a livello scientifico, legislativo, socio-sanitario e professionale nella branca specialistica dell'oftalmologia. Per realizzare le finalita' di cui al presente articolo, l'Associazione adotta ogni iniziativa ritenuta idonea ad incrementare, qualificare e tutelare la scienza e la professione medico-legale oftalmologica, nei suoi aspetti dottrinali, forensi, sociologici, psicologici, preventivi, riabilitativi, assicurativi e di medicina del lavoro. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Societa' puo':

- a) favorire ogni iniziativa che miri all'incremento ed alla diffusione dell'Oftalmologia legale, sociale, preventiva ed ergonomica;
- b) organizzare e patrocinare convegni, dibattiti e seminari riguardanti problematiche scientifiche di interesse per l'Oftalmologia legale, sociale, preventiva ed ergonomica;
- c) promuovere il collegamento, la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con Enti operanti con finalita' analoghe alle proprie;
- d) favorire l'informazione scientifica al fine di garantire la qualita' delle prestazioni oftalmologiche;
- e) proporre disposizioni ed interventi legislativi, previdenziali e assicurativi, tenendo conto anche degli orientamenti e dei programmi europei;
- f) provvedere alla pubblicazione di libri, giornali e riviste, pubblicazioni sulla oftalmologia legale, sociale, preventiva ed ergonomica;
- g) svolgere ogni altra attivita' direttamente connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse. Per il raggiungimento

degli scopi indicati l'Associazione potrà coordinare la propria attività con quella di altre Associazioni ed Enti, anche aderendo ad altre organizzazioni.

ASSOCIATI

Art. 5 - Possono fare parte dell'Associazione coloro che dedichino abitualmente la loro attività allo studio e alla pratica dell'oftalmologia legale, sociale, preventiva ed ergonomica; o che comunque diano il loro contributo allo sviluppo della medesima.

Possono associarsi tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali con carattere continuativo. Gli Associati si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono Associati ordinari:

* il laureato in medicina e chirurgia con documentato interesse scientifico nell'ambito della disciplina;

* il laureato in altre discipline che svolga qualificata attività scientifica, didattica o pratica in settori

attinenti la Medicina Legale sociale, preventiva ed ergonomica. Sono Associati benemeriti quegli studiosi

di chiara fama invitati a partecipare all'attività dell'Associazione in funzione dei particolari contributi

scientifici che possono apportare. Sono Associati sostenitori le persone fisiche, giuridiche, aziende ed enti

che abbiano particolare interesse allo sviluppo della oftalmologia legale sociale, preventiva ed

ergonomica. Ciascun Associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Associati,

per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi

dell'Associazione. Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci ordinari e sono esercitate

gratuitamente. L'adesione alla Associazione comporta l'osservanza del presente Statuto, delle risoluzioni

prese dai suoi organi rappresentanti e del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio Direttivo e

ratificato dall'Assemblea.

Art. 6 - Per assumere la qualità di Associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda,

accompagnata dal deposito dell'eventuale quota di iscrizione, che sarà rimborsata in caso di mancato

accoglimento della domanda. Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide, a maggioranza e

con effetto immediato, il Consiglio Direttivo con l'obbligo di precisare i motivi dell'eventuale rifiuto nella

comunicazione scritta da farsi all'interessato. La prima Assemblea ratifica le nuove ammissioni. È escluso

qualsiasi rimborso agli Associati in caso di scioglimento del rapporto associativo. La qualifica di Associato

si perde per dimissioni o per decadenza in caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno

sociale in corso, secondo le modalità stabilite, dal Consiglio Direttivo, nel Regolamento. Il rapporto

associativo è annuale e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno ove non sia data

comunicazione contraria almeno tre mesi prima della scadenza del termine. Il Consiglio Direttivo, previa

comunicazione all'interessato, può proporre all'Assemblea con motivato parere, l'espulsione di un

Associato a qualsiasi categoria esso appartenga, da approvare a maggioranza semplice in ogni situazione,

per indegnità, inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, per sospensione o radiazione

dall'albo professionale, per attività, o iniziative che in qualsiasi modo contrastino o siano incompatibili

con le finalità associative.

PATRIMONIO

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di versamento effettuate dagli associati per iscrizioni e rinnovi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici o Privati;
- c) lasciti, elargizioni, donazioni;
- d) fondo di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio.

ORGANI

DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 8** - Sono organi della Associazione:
1. L'Assemblea degli Associati;
 2. Il Presidente;
 3. Il Consiglio Direttivo;
 4. Il Segretario-Tesoriere;
 5. Il Collegio dei Revisori.

Art. 9 - L'Assemblea e' costituita da tutti gli Associati regolarmente iscritti. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro la fine del mese di dicembre ed e' inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o, in caso di Assemblea straordinaria, anche quando ne facciano richiesta almeno due terzi degli Associati. L'Assemblea ordinaria puo' essere convocata in qualunque tempo per richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli Associati. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione sul sito ufficiale della Societa' e/o scritta e/o via e-mail da spedirsi al domicilio di ogni Associato. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti, nonch   l'Ordine del Giorno con le materie da trattare. L'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, puo' essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. Tutti gli Associati hanno diritto ad un voto. Ogni socio esprime fino ad un massimo di cinque (5) preferenze per l'elezione del Consiglio e due (2) preferenze per l'elezione dei Revisori. Le delibere relative alla nomina delle cariche sociali sono assunte o ad acclamazione o con voto segreto a maggioranza relativa. Sono ammesse deleghe nell'esercizio del diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali e comunque in tutti i casi di Assemblea Ordinaria, 1 (una) delega per associato, e di Assemblea Straordinaria, 3 (tre) deleghe per associato. Lo scrutinio dei voti segreti e' effettuato dagli scrutatori nominati dalla Assemblea.

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' degli associati, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione con qualsiasi numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della meta' piu' uno dei voti espressi. Nelle delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli Associati amministratori devono astenersi. L'Assemblea straordinaria e' chiamata a deliberare in merito alla modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; e' validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio e' necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati (art.

21 c.c.), in regola con il pagamento della quota associativa, riuniti in assemblea straordinaria. Le deliberazioni delle assemblee prese in conformita' dal presente Statuto, della legge e del regolamento, vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti, astenuti e dissenzienti.

Art. 11 - Sono compiti dell'Assemblea:

1. eleggere alle relative scadenze i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
2. approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo contenente le norme attuative dello Statuto;
3. approvare la Relazione annuale del Presidente e il bilancio consuntivo;
4. ratificare la nomina degli Associati;
5. deliberare l'espulsione degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
6. deliberare in merito alle proposte attinenti l'attivita' dell'Associazione ad essa sottoposte dal Consiglio;
7. deliberare in merito allo scioglimento della Societa'

CONSIGLIO

DIRETTIVO

Art. 12 - L'associazione e' amministrata dal Consiglio Direttivo, che e' composto di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea. I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente, o in mancanza, dal Consigliere piu' anziano in eta'. I Consiglieri decadono qualora siano assenti per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio, eccezione fatta per gravi motivi di salute o per adempimento autorizzato dal Consiglio Direttivo di mandati istituzionali. Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un numero pari alla meta' piu' uno dei membri del Consiglio Direttivo si procede ad elezioni suppletive. I membri cosi' nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica. Nel caso di singola sostituzione il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 13 - II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ed e' convocato dal Presidente. La convocazione avviene mediante comunicazione a domicilio ai membri almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, tutte le volte che si rendera' opportuno, su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri o il Collegio dei Revisori. Il Consiglio puo' validamente deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo sono demandate le seguenti funzioni:

- * attua, con i necessari provvedimenti, il raggiungimento delle finalita' insite nell'oggetto sociale;
- * attua le delibere delle Assemblee degli Associati;
- * approva il bilancio preventivo;
- * indice la data e la sede delle Assemblee degli Associati e redige l'Ordine del Giorno;
- * esamina le richieste di ammissione dei nuovi Associati;
- * nomina Commissioni Consultive presiedute da un Consigliere e composte di Associati, per lo studio di particolari iniziative inerenti agli scopi sociali dell'Associazione;

* determina l'entità della quota associativa;

* può revocare i poteri al Presidente, quando ne ricorrano giustificati motivi.

Art. 15 - Il Presidente, nominato dal Consiglio al suo interno, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi anche in giudizio con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti ed ad negoziare ed ha inoltre il compito di constatare la regolarità delle assemblee e la validità delle deliberazioni in esse assunte.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 16 - Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio, dura in carica tre anni ed è responsabile della tenuta della contabilità. Il Segretario-Tesoriere cura l'invio degli atti di convocazione, redige e firma i verbali delle Assemblee, oltre a redigere e firmare i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; a lui è deferita la custodia in archivio dei libri dell'Associazione, dei documenti e degli atti. Inoltre cura la corrispondenza d'ufficio e gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione. Il Segretario-Tesoriere si occupa della riscossione delle quote associative e delle somme attribuite a qualunque titolo all'Associazione da soggetti pubblici, in particolar modo Comuni e Regioni o anche da privati, con la facoltà di rilasciare la relativa quietanza liberatoria; inoltre si attiva per il pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall'Associazione, con l'obbligo di chiedere relativa ricevuta, fattura o quietanza.

COLLEGIO

DEI

REVISORI

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori, quando eletto, è composto da due a tre membri effettivi di cui uno iscritto al registro dei Revisori istituito con D.M. del 12/4/1995 presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Revisori rimangono in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili; è riconosciuto loro un emolumento annuo non superiore al compenso minimo previsto dal D.P.R. n. 645/94 e dal D.L. n. 239/95, convertito nella L. 336/95, qualora previsto dal Consiglio. Il Collegio dei Revisori ha il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione.

PROBIVIRI

Art. 18 - Le funzioni di Probiviri per la risoluzione di eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione sono svolte da tre associati uno dei quali nominato dal Consiglio, un altro dalla parte in conflitto ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza od in caso di disaccordo, dall'Ordine dei Medici ove ha sede l'associazione a norma dell'articolo 2 seconda parte del presente statuto.

Art. 19 - Tutte le cariche, eccezion fatta per il Collegio dei Revisori, non sono retribuite. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere, i Consiglieri ed in genere tutti gli Associati che sostengono spese per specifico incarico della "Associazione" e nell'interesse di essa, hanno diritto al rimborso spese di viaggio e di pernottamento, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

RENDICONTO

ANNUALE

Art. 20 - Gli esercizi sociali hanno la durata di dodici mesi consecutivi e si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla redazione del Bilancio d'Esercizio. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione. L'Assemblea delibera in merito agli avanzi di gestione, al fine di destinarli alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli avanzi di gestione e le riserve di patrimonio netto potranno essere

utilizzati per la copertura delle perdite d'esercizio. E' assolutamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili e di avanzi di gestione, nonché dei fondi e delle riserve durante la vita sociale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SCIoglIMENTO

E

LIQUIDAZIONE

Art. 21 - Sciogliendosi l'Associazione per qualsiasi causa ed in qualunque momento, e' compito dell'Assemblea determinare le modalita' di liquidazione e nominare uno o piu' liquidatori stabilendone poteri e retribuzioni. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa l'eventuale patrimonio residuo dovra' essere devoluto ad altre Organizzazioni ed Associazioni con finalita' analoghe ovvero ad Enti di pubblica utilita' a norma di legge, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati.

COMPETENZA

GIUDIZIARIA

Art. 22 - Per tutte le controversie non risolte dal Collegio dei Probiviri e' competente il Foro della Sede Sociale a norma dell'articolo 2 seconda parte del presente statuto.

DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 23 - Oltre che dalle norme contenute nel presente Statuto, l'Associazione e' disciplinata nel suo funzionamento da un Regolamento Interno. Per tutto quanto non espressamente contemplato nello Statuto o nel Regolamento Interno, vale il disposto di legge del Codice Civile.

Firmato

Demetrio

Spinelli

Firmato

Ruben

Israel

Firmato

Demetrio

Spinelli

Firmato Carlo Cavicchioni